



Prot. N° 2345/15

Alla c. a. del Responsabile del Comitato Zonale di
Bari c/o C.t.o. - Lungomare Starita 6

70123 - Bari

Egr. Sig. Gaetano Anaclerio

e.p.c. Brindisi c/o Asl Br/1 - Via Napoli 8

72100 - Brindisi

Egr. Sig. Tafuri

e.p.c. Foggia c/o Asl Fg/3 - Piazza Libertà 1

71100 - Foggia

e.p.c. Taranto c/o Asl Ta/1 - Viale Virgilio 31

74100 - Taranto

Egr. Sig. Maraglino Giuseppe e

Sig.ra Angelini Mariangela

e.p.c. Lecce c/o Asl Le/1 - Viale Minzoni 8

73100 - Lecce

Egr. Avv. Rosa De Pascalis

e.p.c. ASL BAT - Via Fornaci 201

76123 Andria

Oggetto: Precisazioni in merito ai requisiti necessari alla domanda per l'inclusione nelle graduatorie degli psicologi ambulatoriali dei Comitati Zonali ASL della Regione Puglia



Facendo seguito all'incontro tenutosi il giorno 2 luglio c.a. presso la sede del Comitato Zonale di Bari, l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, nelle persone del dott. Antonio Di Gioia, Presidente dell'Ordine, della dott.ssa Giovanna Teresa Pontiggia Segretario, e del dott. Geremia Capriuoli, Coordinatore commissione Sanità e Politiche sociali, è a confermare le seguenti precisazioni:

– laddove quale titolo di studio viene richiesto il possesso del Diploma di Laurea o di Laurea Specialistica deve intendersi il **Diploma di Laurea Magistrale** o di **Laurea Specialistica**, di durata quinquennale, ovvero, più specificatamente, Laurea in Psicologia secondo il c.d. "vecchio ordinamento" previgente alla riforma di cui al D.M. MIUR 3.11.199 n. 509; Laurea specialistica nella classe 58/S – Psicologia, ex D.M. 509/199 – c.d. "nuovo ordinamento"; Laurea LM-51 Psicologia (Ex D.M. 270/2004 – c.d. "nuovissimo ordinamento". Quanto detto serve a chiarire che la Laurea di durata triennale in Scienze e Tecniche psicologiche, anch'essa regolamentata dallo stesso Decreto, non è da intendersi quale specialistica e difatti non consente né di abilitarsi quale Psicologo né tantomeno di iscriversi nell'Albo degli Psicologi nella sezione A;

– l'**abilitazione all'esercizio della professione di psicologo** presuppone l'aver conseguito una Laurea Magistrale o Laurea Specialistica, quinquennale, come sopra meglio specificato, e l'aver superato l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo, secondo le modalità previste dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, dal D.M. 13 gennaio 1992 n. 240 e dal D.M. 9 settembre 2007 e successive modificazioni;

– per quanto riguarda l'**iscrizione all'Albo professionale degli psicologi** deve intendersi esclusivamente l'iscrizione alla sezione A) del detto Albo, poiché è la sezione nella quale sono iscritti gli psicologi in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale ovvero abilitati all'esercizio della psicoterapia ai sensi dell'art. 3 e 35 della Legge del 18 febbraio 1989, n. 56. Nella sezione B) sono iscritti gli psicologi che hanno conseguito la



Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, ma non sono abilitati all'esercizio professionale di psicologo così come stabilito dalla Legge n. 56/89;

– le Specializzazioni, sempre in forza del succitato Decreto, debbono intendersi quelle conseguite successivamente alla Laurea Magistrale o alla Laurea Specialistica e con durata almeno quadriennale. Ricordiamo che il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido in riferimento allo psicologo per la disciplina di psicologia ed al medico o allo psicologo per la disciplina di psicoterapia.

Oltre alle predette indicazioni, siamo a sottolineare che la presentazione della documentazione inerente la “domanda professionisti ambulatoriali Comitati Zonali delle ASL” deve essere accolta, oltre che tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, anche tramite invio per Posta Elettronica Certificata, così come stabilito dal DPR n.68 dell'11 febbraio 2005 che ha equiparato le due modalità di consegna della documentazione.

Certi di un cortese riscontro, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Bari, 07 luglio 2015

Il Presidente

Il Segretario

Il Coordinatore

Ordine Psicologi della Regione Puglia

Commissione Psicologia della Salute

Sanità e Politiche Sociali

Dott. Antonio Di Gioia

Dott.ssa Giovanna Teresa Pontiggia

Dott. Geremia Caprioli

